

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 429

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

Istituzione e compiti della Commissione di monitoraggio sugli
andamenti della finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende che hanno contrassegnato la decisione di bilancio nella XIV legislatura hanno fortemente compromesso il sistema di regole che si era affermato nel corso del precedente ventennio. Lo scardinamento delle procedure ha determinato la mortificazione del ruolo della assemblee rappresentative e la progressiva perdita di trasparenza dell'andamento dei conti pubblici accentuata dalla riarticolazione del rapporto tra i diversi livelli di governo.

È necessario quindi, per fare fronte alle esigenze di trasparenza dei conti pubblici e consentire al decisore di bilancio di riprendere il percorso interrotto in questi ultimi anni, inserire nel processo decisionale una struttura forte che, seppure aperta alle interrelazioni con la molteplicità di soggetti istituzionali, abbia il suo baricentro nel Parlamento.

Tale è il ruolo della Commissione di monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica che il presente disegno di legge si propone di istituire. Come emerge dall'articolo 1, la Commissione si configura come una autorità di alto profilo scientifico, composta da dieci membri nominati, all'inizio di ogni legislatura, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle Camere. La previsione della possibilità di riconfermare i componenti della Commissione per un massimo di due mandati è stata prevista per esaltare l'elemento della stabilità e della competenza e nello stesso senso va letta l'esclusività del rapporto con la Commissione, che immagina un rapporto non episodico dei suoi componenti con le importanti funzioni da svolgere.

L'articolo 2 indica le finalità della Commissione, che sono di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e delle norme comuni-

tarie sul Patto di stabilità e crescita. In questo ambito vengono indicate delle specifiche finalità, che dovrebbero portare alla costruzione di una base metodologica ed informativa della finanza pubblica analoga a quella di altri Paesi sviluppati.

Favorire l'introduzione di principi di trasparenza e di accessibilità nei conti pubblici e coordinare annualmente una procedura di «consenso condiviso» sull'andamento dei principali indicatori economici con i più autorevoli istituti indipendenti specializzati in ricerche economiche, anche internazionali, compresi gli andamenti tendenziali del bilancio dello Stato e delle regioni, ha lo scopo di costruire una base comune per il decisore di bilancio, spesso lasciato nella indeterminazione di stime reticenti e contraddittorie.

In tal modo sarà possibile valutare gli andamenti e le manovre di finanza pubblica, che è uno dei compiti più importanti della Commissione. Si prevede infatti all'articolo 3 una valutazione del disegno di legge finanziaria elaborato dal Governo. Il rapporto della Commissione, che nulla vuole togliere alle sedi decisionali proprie delle assemblee parlamentari, si inserisce autorevolmente ad un alto livello di analisi tecnica e scientifica, fornendo al decisore quella base comune sulla quale esercitare le scelte discrezionali.

Si propone infine che la Commissione analizzi i costi delle leggi di spesa e ne verifichi le coperture finanziarie, nonché proponga ipotesi di riorganizzazione della struttura del bilancio dello Stato e delle regioni per una maggiore confrontabilità interna ed internazionale, nonché per la misurazione dell'impatto sui soggetti destinatari e sul sistema economico delle politiche fiscali e di spesa.

In altre parole, le funzioni attualmente svolte dai Servizi parlamentari del bilancio vengono potenziate, estese ad altri livelli di governo e rese più autorevoli movendo l'organizzazione del supporto alla decisione di finanza pubblica su una linea più vicina, nel rispetto delle nostre tradizioni giuridiche, al *Congressional budget office* degli Stati Uniti.

L'articolo 4 affronta il nodo molto importante della acquisizione delle informazioni, sul quale spesso si è arenato il tentativo razionalizzatore di questi anni. Si propone che la Commissione possa acquisire dati utili da tutte le pubbliche amministrazioni, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare la corrispondenza tra l'andamento dei principali indicatori di finanza pubblica e gli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita e dal patto interno e si rinvia ad un atto amministrativo concertato tra i vari livelli di governo, da emanare entro novanta giorni, la definizione delle modalità di accesso alle diverse fonti informative.

Poiché i depositari dei sistemi informativi più importanti per la finanza pubblica sono l'Istat, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si dispone la stipula di specifiche convenzioni per l'accesso da parte della Commissione, specificando che questo deve essere realiz-

zato in modo tale da fornire ogni informazione senza limitazioni, fatte salve le norme che tutelano i dati sensibili.

La Commissione svolgerà un ruolo di raccordo tra i diversi centri istituzionali informando costantemente delle risultanze dei propri lavori il Parlamento, riferendo alle competenti Commissioni almeno ogni sei mesi, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata, nonché gli organi di controllo quali la Presidenza della Repubblica e la Corte dei conti.

L'articolo 5 definisce l'autonomia organizzativa e contabile della Commissione che dispone di proprio bilancio e regolamento e l'articolo 6 si occupa del personale necessario per supportare i commissari nello svolgimento dei molteplici compiti. La struttura che si prospetta è agile, trenta specialisti in discipline economiche e giuridiche, da coprire in parte con concorso ed in parte con comandi dagli organi costituzionali, cui si possono aggiungere un massimo di dieci posizioni contrattuali. Le norme prese a riferimento per definire lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Commissione sono quelle della Camera e del Senato, per ribadire, anche con questa scelta, il referente principale della struttura. Infine l'articolo 7 dispone la copertura finanziaria relativa ad un onere quantificato in 10 milioni di euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commissione di monitoraggio
sugli andamenti della finanza pubblica)*

1. È istituita la Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica, di seguito denominata «Commissione», con sede in Roma.

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica all'inizio di ogni legislatura e in caso di vacanza.

3. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel campo della finanza pubblica.

4. I nove componenti sono scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale da individuare tra professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da istituzioni pubbliche e settori economici, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

5. I membri della Commissione sono nominati per l'intera legislatura e possono essere riconfermati per non più di due mandati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo III-184 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57.

2. In attuazione del comma 1, la Commissione si propone di:

a) favorire l'introduzione di principi di trasparenza e di accessibilità nei conti pubblici;

b) coordinare annualmente una procedura di «consenso condiviso» sull'andamento dei principali indicatori economici con i più autorevoli istituti indipendenti specializzati in ricerche economiche, anche internazionali. Il sistematico confronto con tali istituti riguarda anche gli andamenti tendenziali del bilancio dello Stato e delle regioni;

c) valutare gli andamenti e le manovre di finanza pubblica;

d) analizzare i costi delle leggi;

e) verificare le coperture finanziarie;

f) riorganizzare la struttura del bilancio dello Stato e delle regioni per una maggiore confrontabilità interna ed internazionale, nonché per la misurazione dell'impatto sui soggetti destinatari e sul sistema economico delle politiche fiscali e di spesa.

Art. 3.

*(Valutazione del disegno
di legge finanziaria)*

1. Sul disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Parlamento e sugli altri strumenti legislativi che veicolano la manovra di finanza pubblica, la Commissione redige un documento in cui esprime le sue valutazioni. Tale documento, pubblicato a cura della Commissione, è inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4.

(Acquisizione delle informazioni)

1. La Commissione ha il diritto di acquisire dati utili da tutte le pubbliche amministrazioni, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare la corrispondenza tra l'andamento dei principali indicatori di finanza pubblica e gli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita e dal patto interno.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di accesso alle diverse fonti informative.

3. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso della Commissione ai sistemi informativi dell'Istat, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. Tale accesso è realizzato in modo tale da fornire alla Commissione ogni informazione senza limitazioni, fatte salve le norme che tutelano i dati sensibili.

4. La Commissione tiene costantemente informati delle risultanze dei propri lavori il Parlamento, riferendo, almeno ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. Informa altresì la Presidenza della Repubblica e la Corte dei conti.

5. La Commissione, per le proprie finalità, può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi provenienti dalle istituzioni pubbliche di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa e contabile)

1. La Commissione approva un regolamento contenente le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Personale della Commissione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta orga-

nica non può eccedere le trenta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. Una quota dei posti non superiore alla metà può essere coperta da dipendenti di organi costituzionali in posizione di comando.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nei regolamenti interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenuto conto delle specifiche esigenze della Commissione.

3. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali.

4. La Commissione può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di dieci unità. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Commissione.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

